

COMUNE DI SOAZZA

Legge sul corpo pompieri

Indice

I.	Disposizioni generali	3
II.	Organizzazione in seno alla corporazione	4
III.	Allarme / intervento	4
IV.	Prestazione servizio	5
V.	Finanziamento	5
VI.	Rimedi legali	6
VII.	Disposizioni finali	6

LEGGE SUL CORPO POMPIERI

La presente legge sul corpo pompieri si fonda sulle disposizioni dell'art. 26 cpv. 3 della Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (CSC 840.100, Legge sulla protezione antincendio).

I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente legge regolamenta i compiti e l'organizzazione del servizio pompieri del Comune di Soazza per quanto tali compiti non rientrino nella sfera di competenza degli organi cantonali.

Scopo

Art. 2

¹Il Comune di Soazza delega alla Corporazione pubblica "Corpo pompieri dell'Alta Mesolcina" (in seguito "corporazione") l'organizzazione e la gestione di un corpo pompieri conformemente alle prescrizioni del Cantone e allo statuto della corporazione.

Corpo pompieri

1. Compiti

- ²Il Municipio può richiedere l'intervento dei pompieri per altre prestazioni di servizio e interventi oltre alla difesa in generale contro i sinistri, dietro indennizzo, se:
- a) sono richiesti il sapere specifico e l'equipaggiamento del corpo pompieri,
- b) sono d'interesse pubblico, ma non rientrano nei loro compiti principali e
- c) la prontezza d'intervento rimane garantita senza interruzioni.

Art. 3

¹Sono assoggettati all'obbligo del servizio pompieri le persone di nazionalità svizzera o estera, domiciliate o residenti nel Comune di Soazza.

2. Obbligo

- ²L'obbligo di prestare servizio pompieri inizia con l'anno in cui viene raggiunta la maggiore età di 18 anni e termina nell'anno del raggiungimento dei 45 anni d'età. Il Municipio ha la facoltà di modificare l'età dell'obbligo di servizio secondo necessità.
- ³L'obbligo del servizio pompieri viene assolto prestando servizio attivo nel corpo pompieri della corporazione oppure pagando la tassa di riscatto.
- ⁴ Non sussiste di principio alcun diritto ad essere incorporato nel servizio pompieri attivo. Il Municipio propone un adeguato numero di pompieri allo stato maggiore del corpo pompieri della corporazione, il quale decide le incorporazioni in base ai criteri di idoneità che esso stabilisce.
- ⁵Lo stato maggiore del corpo pompieri della corporazione può disporre in ogni momento una visita medica per accertare l'idoneità psico-fisica al servizio.

3. Esenzione dal servizio pompieri attivo

Art. 4

Sono esentati dal servizio pompieri attivo:

- a) le persone con funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri attivo,
- b) le persone con comprovata infermità psichica o fisica,
- c) i genitori singoli di bambini in età prescolastica o scolastica,
- d) le gestanti o le madri che allattano,
- e) le persone incorporate in un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale e federale,

²Il Municipio può in casi motivati esonerare altri gruppi di persone dal servizio pompieri attivo.

Art. 5

Esonero dalla tassa di riscatto ¹Sono esonerati dal versamento della tassa di riscatto dal servizio:

- a) le persone che prestano servizio attivo in un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale o federale,
- b) le persone che comprovano di aver prestato servizio attivo durante almeno 15 anni.
- c) studenti e apprendisti fino a 25 anni.

²In casi di disagio o nel quale il pagamento risulterebbe oltremodo gravoso per altre ragioni, decide il Municipio applicando per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte sul condono fiscale.

³Il Municipio può in casi motivati esonerare altri gruppi di persone dal versamento della tassa di esenzione.

Esonero anticipato

Art. 6

In presenza di un certificato medico che attesta un'inidoneità futura a continuare a prestare servizio pompieri attivo, l'obbligo di prestare servizio attivo viene meno.

II. Organizzazione in seno alla corporazione

Art. 7

Assemblea dei delegati

L'Assemblea comunale designa i propri rappresentanti in seno all'Assemblea della corporazione.

Art. 8

Consiglio dei Comuni

Il Sindaco del Comune è il rappresentante del Comune in seno al Consiglio dei comuni della corporazione.

Art. 9

Commissione di revisione

Il Municipio designa il membro del Comune nella Commissione di revisione della corporazione.

III. Allarme / intervento

Art. 10

Obbligo di segnalazione

Ogni cittadino è obbligato a segnalare al numero di chiamata d'emergenza 118 qualsiasi evento che necessita di un intervento dei pompieri.

Art. 11

¹ Il Comune è tenuto a garantire il buon funzionamento degli idranti presenti sul proprio territorio e a fornire una mappa dettagliata della loro ubicazione, come pure a concedere il libero accesso e utilizzo ad altre riserve d'acqua disponibili sul territorio.

Compiti del Comune

² Il Comune deve mettere a disposizione almeno il numero di pompieri necessari, secondo la chiave di riparto indicata nello statuto del Corpo pompieri della corporazione.

Art. 12

In caso di siccità, mancanza d'acqua, grandi manifestazioni o altre circostanze speciali che possono comportare elevati rischi o pericoli, il Municipio o l'Ufficio cantonale della polizia del fuoco direttamente possono emanare disposizioni e adottare adeguati provvedimenti.

Casi d'emergenza per pericolo d'incendi

Art. 13

L'assunzione delle spese di intervento avviene in base alle disposizioni cantonali e alle norme dello statuto della corporazione.

Spese d'intervento

Art. 14

Il personale d'esercizio comunale deve rimanere a disposizione dello stato maggiore d'intervento in caso di necessità.

Messa a disposizione personale

Art. 15

Il Comune allestisce le carte dei pericoli naturali sul proprio territorio allo scopo di facilitare eventuali interventi del corpo pompieri della corporazione.

Carta dei pericoli naturali

IV. Prestazione servizio

Art. 16

Ogni persona tenuta a prestare servizio attivo sottostà alle disposizioni del regolamento di servizio del Corpo pompieri della corporazione.

Regolamento di servizio

Art. 17

I proprietari d'immobili, di terreni o boschi, rispettivamente gli inquilini sono tenuti a permettere lo svolgimento di esercitazioni dei pompieri sulle loro proprietà o nelle loro abitazioni, e a garantirne l'accesso previo accordo con lo Stato maggiore del corpo pompieri della corporazione.

Diritto di accesso

V. Finanziamento

Art 18

¹Le persone assoggettate all'obbligo di prestare servizio pompieri ai sensi dell'art. 2 della presente legge che non prestano servizio nel corpo pompieri della corporazione e che non possono essere esonerate in virtù delle disposizioni dell'art. 5, devono versare una tassa annua di riscatto dal servizio pompieri.

Tassa di riscatto

²La tassa di riscatto dal servizio pompieri ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00, è l'Assemblea comunale che in occasione dell'approvazione del preventivo fissa l'ammontare della tassa di riscatto dal servizio pompieri.

³Le persone che si domiciliano nel Comune o si trasferiscono fuori comune durante l'anno versano una tassa di riscatto proporzionalmente alla durata della loro per-

manenza nel comune. La tassa minima ammonta ad un quarto della tassa annuale.

VI. Rimedi legali

Istanze

Art. 19

Contro le decisioni del Municipio può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dalla notifica.

VII. Disposizioni finali

Esecuzione

Art. 20

L'Assemblea emana i regolamenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Entrata in vigore

Art. 22

La legge sul corpo pompieri entra in vigore retroattivamente al 01.01.2019.

Approvata dall'Assemblea comunale con decisione del 4 aprile 2019.

MUNICIPIO DI SOAZZA

Il Presidente comunale:

Mantovani

Il Segretario comunale:

P. Bottelli

Approvata dall'Assicurazione fabbricati dei Grigioni con decisione del .24.06.2015

Coira, 24.06.2015

Assicurazione fabbricati

dei Grigioni
Il direttore

Markus Feltscher

L'ispettore pompieri

Hansueli Roth